

SCHEMA

Contratto di concessione per la gestione del bookshop del MART

Fra i sottoscritti signori:

_____, nato a _____ il _____, la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore del MART (Museo d'arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto) con sede in Rovereto, corso Bettini n. 43, C.Fiscale 96016110221 e P. Iva 01262530221,

- _____, nato _____ il _____, domiciliato ai fini del presente contratto a _____, via _____ n. _____, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di _____ della società _____ con sede in _____, via _____ n.____, capitale sociale _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ con C.F. _____ al presente atto autorizzato giusta delibera del _____ di data _____;

premesse:

- che oggetto del presente atto è l'affidamento del servizio di concessione del Bookshop e del servizio editoria del Museo, corrente in Rovereto, Corso Bettini n. 43, nei locali evidenziati nelle planimetrie allegate al presente atto;
- che la società _____, con sede a _____ in via _____ è risultata aggiudicataria della concessione del servizio in oggetto, indetto con determinazione del Direttore del Museo n. ___ del _____, come risulta dal verbale di aggiudicazione di

data _____;

- accertato che il concessionario ha presentato la documentazione indicata dal bando di gara comprovante il possesso dei requisiti dichiarati nella fase d'offerta e che la stessa è risultata regolare
- viste le "informazioni" antimafia ...

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, fra le parti si conviene e stipula quanto segue:

- 1) Il MART (d'ora in avanti denominato Museo) come sopra rappresentato, concede alla Ditta _____ (d'ora in avanti denominato concessionario) che, allo stesso titolo accetta, la gestione del Bookshop (corrente in Rovereto, Corso Bettini n. 43, esercente attività di vendita di materiale librario, riviste ed oggettistica museale), alle condizioni di cui al Capitolato speciale di concessione approvato con determinazione del Direttore n. ____ dd. _____, allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale, nonché alle condizioni di cui all'offerta presentata in sede di gara, nelle sue componenti tecnica ed economica, elaborati che pur non materialmente allegati, sono conosciuti ed accettati integralmente dalle parti.
- 2) L'attività di bookshop deve essere svolta nei locali messi a disposizione dal Museo, con le modalità e secondo quanto previsto, in particolare, dal capitolato speciale di concessione. Delle attrezzature messe a disposizione dal Museo sarà redatto un inventario che verrà sottoscritto da entrambe le parti.
- 3) La gestione ha inizio in data odierna ed avrà la durata di 6 (sei) anni.

Il Museo può procedere alla risoluzione del contratto con effetto immediato nei casi previsti dal capitolato speciale di concessione.

L'appaltatore è comunque tenuto a proseguire l'esecuzione del servizio fino all'individuazione del nuovo appaltatore.

Come dettagliatamente specificato nel capitolato speciale di concessione, il bookshop deve essere aperto al pubblico con i seguenti orari:

- martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica: dalle 10.00 alle 18.00;
- venerdì: dalle 10.00 alle 21.00;
- lunedì: chiuso.

Gli orari di apertura potranno subire variazioni nel corso della durata del contratto sulla base di insindacabili scelte da parte del Museo.

4) Il canone, derivante dall'offerta economica risultata aggiudicataria, viene concordemente riconosciuto dalle parti come segue:

a) _____% (_____per cento) degli incassi lordi (Iva esclusa) del bookshop che l'appaltatore verserà trimestralmente al Museo;

L'appaltatore deve assicurare all'interno del bookshop un'area dedicata ai prodotti editoriali e commerciali del Museo. Tali prodotti saranno messi a disposizione da parte del Museo all'appaltatore con la modalità del conto vendita. L'appaltatore dovrà versare secondo le modalità stabilite dal Capitolato al Museo l'80% dell'incasso relativo alla vendita di tali prodotti.

La vendita dei prodotti editoriali e commerciali del Museo deve essere garantita anche attraverso piattaforma internet.

Di tutti i prodotti venduti al bookshop deve essere presentata rendicontazione trimestrale delle vendite, dettagliata per ciascun prodotto.

- 5) L'appaltatore si obbliga a far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. 9/4/2008 n° 81, e s.m.). In ogni sede di servizio l'appaltatore dovrà nominare un referente responsabile per le predette prescrizioni in materia di sicurezza. L'appaltatore si obbliga ad attuare a favore del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore di riferimento e rispettivi accordi integrativi territoriali, ove esistenti.

Ai sensi dell'art. 26 comma 3 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 si dà atto che il DUVRI è allegato al presente contratto in quanto contenuto nel capitolato speciale di concessione.

- 6) Ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura che derivassero a persone o a cose in dipendenza del servizio contemplato dal presente contratto, deve intendersi senza riserve o eccezioni, interamente a carico della società assuntrice, come previsto dal Capitolato speciale di concessione. Per la copertura di tali evenienze, il concessionario ha stipulato una polizza assicurativa RCT-RCO, con un massimale per sinistro non inferiore a € 1.500.000,00, con una validità non inferiore alla durata del servizio. A tal fine il concessionario ha depositato copia della polizza assicurativa rilasciata dalla,

autocertificata conforme all'originale. Dalla polizza presentata risulta che il Museo, i suoi beni e le sedi museali interessate con il relativo personale, sono considerati terzi.

- 7) Nel caso in cui il servizio non sia reso secondo quanto pattuito, il Museo provvederà a contestare all'aggiudicataria, a mezzo lettera raccomandata, le inadempienze riscontrate, con contestuale invito a provvedere secondo le indicazioni fornite.

Qualora l'aggiudicataria non provveda, nei termini previsti, a sanare le inadempienze contestate, è fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1454 C.C., di procedere alla risoluzione del contratto.

Inoltre, nei casi previsti dal capitolato speciale di concessione, il contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C., oltre all'eventuale risarcimento dei danni subiti. Qualora si verificano cause di forza maggiore atte ad impedire il normale svolgimento del servizio di bookshop, dovrà esserne data tempestiva informazione al Museo.

Per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni di qualsiasi natura (anche con riferimento ai danni derivanti da risoluzione anticipata del contratto), il Museo potrà rivalersi mediante trattenute sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

- 8) Nei casi previsti dal precedente articolo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio alla società collocata al posto immediatamente successivo nella graduatoria, ai sensi dell'art. 110

del D.Lgs 50/2016 .

- 9) Il Museo si impegna a prestarsi per la voltura a nome del concessionario delle licenze e autorizzazioni ad esso intestate, limitatamente ed esclusivamente per la durata della concessione. Al termine del presente contratto, essendo le licenze e le autorizzazioni inerenti l'esercizio aziendale parte integrante di questa, il concessionario si obbliga a prestarsi a tutti gli atti necessari per la rivolturazione a nome del Museo in modo tale da garantirgli l'esercizio della propria azienda.
- 10) Le spese di manutenzione e riparazione ordinarie relative all'immobile oggetto di concessione, nonché le spese relative alle utenze (tranne quella telefonica/dati), sono a carico del Museo.
- 11) Il concessionario si impegna ad usare gli spazi ove si svolge l'attività di bookshop con la diligenza del buon padre di famiglia. Si impegna inoltre a restituirli alla scadenza del contratto nello stato di normale efficienza, in cui riconosce di averli ricevuti dal Museo, salvo il normale deperimento derivante dall'uso.
- 12) E' fatto espresso divieto al concessionario di procedere a trasformazioni, modifiche e migliorie degli spazi, arredi, mobili e impianti oggetto del contratto senza il preventivo consenso scritto del Museo. E' vietata la cessione totale e parziale del contratto, come la sublocazione parziale.
- 13) Allo scopo di accertarsi della diligente conduzione della gestione, il Museo potrà effettuare sopralluoghi anche a mezzo di suoi rappresentanti o di tecnici incaricati.

- 14) Foro competente per tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Museo ed il concessionario è il Tribunale di Rovereto.
- 15) Eventuali modifiche od integrazioni del presente contratto dovranno essere in forma scritta.
- 16) A garanzia dell'osservanza delle clausole contrattuali, il concessionario costituisce fidejussione bancaria n. _____ emessa da _____ in data _____ per un importo di _____, secondo le modalità previste dal capitolato speciale di concessione. Il Museo svincolerà la cauzione al termine del rapporto contrattuale, dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e credito oltre che di eventuali altre pendenze.
- 17) Per quanto non previsto nella presente scrittura le parti fanno rinvio a quanto previsto nel bando di gara e nel capitolato speciale di concessione relativi alla concessione dei servizi in oggetto, approvati con determinazione del Direttore del Museo n. _____ dd. _____, nonché all'offerta tecnica ed economica presentata dalla società aggiudicataria in sede di gara e alle disposizioni di legge in materia.
- 18) Tutte le spese relative al presente contratto e dipendenti, eventuale registrazione e successive proroghe, sono a carico del concessionario. Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso in quanto avente ad oggetto prestazioni soggette ad Iva ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.
- 19) Con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto, nella qualità e nell'esercizio delle proprie funzioni, si impegna ad osservare, senza

eccezione o riserva alcuna, tutti gli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari contenuta nella L. 136 del 13.8.2010 e s.m., ed accetta le clausole indicate all'articolo 25 del capitolato speciale di concessione.

Letto, firmato e sottoscritto con accettazione di ogni patto sopra enumerato.

Mart

Il Concessionario

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 del Codice Civile ed ad ogni altro effetto di legge, le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sopra scritte relative ai seguenti articoli del contratto: articolo 3, articolo 5, articolo 7, articolo 9, articolo 14.

Mart

Il Concessionario